

STATUTO

Associazione Culturale

LA MAGE

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Culturale senza fini di lucro denominata “**Associazione La Mage**”.

La sede dell'Associazione è in Roma, in Via Benedetto Croce, 80 (00142) e potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Finalità

L'Associazione La Mage non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica ed opera esclusivamente per finalità di promozione, valorizzazione e diffusione socio-culturale.

L'Associazione ha per scopo primario, la promozione e la gestione di iniziative culturali e formative nei confronti principalmente dei bambini, contribuendo all'elevazione morale degli associati, gestendo attività ludico-didattiche nell'impiego del tempo libero.

Si occuperà dell'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti ed eventi socio-culturali nel pieno rispetto della dimensione sociale e culturale della persona. La promozione è intesa nella sua accezione più ampia e nelle sue molteplici forme, concepite sia come strumento di formazione ed accrescimento umano e sociale, sia come momento d'incontro ed interazione tra le persone.

L'Associazione pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e d'espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà ed il pluralismo.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti italiani, internazionali o stranieri, qualora ciò sia di utilità al conseguimento dei fini sociali.

La sua vita è regolata dal presente statuto e da regolamenti interni.

Prioritariamente l'Associazione intende perseguire i seguenti fini:

1. L'Associazione intende concorrere attraverso le proprie iniziative alla conoscenza ed alla difesa del patrimonio culturale, artistico e sociale;
2. Elaborare, promuovere e realizzare progetti ed eventi artistici e culturali, nel rispetto della dimensione sociale della persona;
3. Organizzare e realizzare corsi di formazione e seminari di Storia dell'Arte, anche nei confronti dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché favorire il confronto di idee e di opinioni, mediante congressi e workshop, avvalendosi anche della collaborazione di altre associazioni, istituti ed enti.
4. Assumere l'eventuale gestione di servizi educativi e formativi, con particolare attenzione nei confronti delle persone con disabilità.
5. Concorrere, attraverso le proprie iniziative, alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche che concernono il patrimonio storico, artistico, naturalistico ed ambientale, ponendo attenzione ai temi attinenti la salvaguardia dell'ambiente.
6. Proporre, promuovere e realizzare mostre ed eventi ricreativi quali momenti di interazione sociale e culturale, ponendo particolare attenzione all'individuazione e promozione di talenti, anche in collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali.
7. Proporre, promuovere e realizzare progetti ed eventi socio-ricreativi, quali momenti d'integrazione culturale e di sensibilizzazione nei confronti dell'attività fisica, ai fini del raggiungimento del benessere psico-fisico, anche in collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali.
8. Contribuire allo sviluppo umano e socio-culturale, nazionale e internazionale, con campagne di sensibilizzazione e prestazioni di servizi, coordinando le iniziative dei gruppi e movimenti a ciò preposti con accordi preventivi da sottoporre all'Ufficio di Presidenza dell'Associazione.
9. Promuovere verso l'esterno la propria attività ed i propri scopi, nel pieno rispetto delle discipline vigenti in materia.

10. Fornire l'assistenza organizzativa e i servizi necessari al conseguimento degli scopi associativi, coordinati dall'Ufficio di Presidenza dell'Associazione unitamente alle competenze offerte tramite la supervisione del Consiglio Direttivo.
11. Curare il coordinamento di tutte le iniziative avvalendosi sia degli Organi Interni deputati dell'Associazione che di quelli non deputati ma sotto il controllo e coordinamento del Presidente.
12. Collaborare con organizzazioni professionali ed aziende, sia nazionali che internazionali, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
13. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4 Associazioni collegate

Al fine di una migliore incisività dell'attività associativa e di una capillare ramificazione territoriale, potranno essere **promosse** altre Associazioni collegate, potranno essere rappresentate altre Associazioni nazionali ed estere, si potrà collaborare con altre Associazioni meritevoli che, se necessario, potranno usufruire delle strutture associative. **Tali Associazioni potranno seguire le linee guida del Consiglio Direttivo di questa Associazione ed, inoltre, potranno adottare uno statuto convergente.**

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della **collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, protocolli di intesa, accordi di mutua collaborazione con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi ai propri.**

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore

raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di finanziamento e senza fini di lucro, esercitare in maniera marginale le attività commerciali previste dalla legislazione vigente.

Art. 5 Soci

Gli Associati all'Associazione sono persone fisiche, altre associazioni, enti privati e pubblici, suddivisi nelle categorie di: **Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari.**

Soci Fondatori: sono Soci Fondatori con diritto di voto le persone che hanno firmato l'atto costitutivo e quelle che successivamente, e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammesse con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci Ordinari: sono Soci Ordinari, con diritto di voto, le persone che aderiscono all'Associazione o che, alternativamente, prestano un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Soci Onorari: sono Soci Onorari, senza diritto di voto, coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

I soci fondatori sono quelli che costituiscono il Consiglio Direttivo e versano una quota annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.

Gli Associati non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento dell'importo delle rispettive quote di adesione.

Gli Associati possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione terrà un registro degli Associati, con segno distintivo per categoria, nel quale verranno annotate, in ordine cronologico, le generalità complete di ogni Associato.

Nel caso di Associati minorenni, la domanda di adesione all'Associazione dovrà contenere i dati della persona che esercita la patria potestà nei confronti del minore, ed essere firmata da entrambi.

L'Associato minorenne parteciperà alle Assemblee soltanto con la presenza della persona che esercita la patria potestà, la quale è chiamata a votazione in nome e per conto del minore.

Tuttavia il socio minorenne potrà esprimere il proprio voto soltanto sugli indirizzi programmatici e culturali che l'Associazione intende intraprendere.

Art. 6 Ammissione degli Associati

L'ammissione di un nuovo Associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La qualità di Associato si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota associativa. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi Associato ed in qualsiasi momento.

Art. 7 Diritti degli Associati

Tutte le persone fisiche e giuridiche hanno diritto:

- 1) a poter chiedere l'adesione all'Associazione
- 2) a fruire dei servizi dell'Associazione come previsto dal regolamento interno
- 3) ad utilizzare le strutture ed i mezzi dell'Associazione come previsto dal regolamento interno
- 4) ad essere tutelati sotto il profilo della privacy nel rispetto del D.lgs. 196/2003
- 5) ad essere tutelati sotto il profilo della sicurezza nel rispetto del Testo Unico D.lgs. 81/2008

Art. 8 Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dal Consiglio Direttivo.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli Associati, anche deceduti o esclusi, non saranno rimborsati.

Art. 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. il Revisore contabile, se nominato;
- e. il Collegio dei Probiviri, se attivato;

Tali Organi sociali summenzionati deliberano su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione e in particolare deliberano su ogni questione relativa alla ordinaria e straordinaria amministrazione.

Potranno essere nominati il Comitato Scientifico e il "Comitato Scientifico d'Onore", sotto il controllo del Presidente **ma non sono Organi** dell'Associazione; interverranno per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

Analogamente, Il Network di Commissioni Scientifiche e Tecniche, qualora designate, **non sono Organi** della Associazione, ma correlati come Convenzionati esterni.

Art. 10 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo è convocata a data fissa il 29 aprile di ogni anno alle ore 16.00 e, se festivo, il giorno successivo feriale stessa ora, presso la sede sociale, o idonea struttura preventivamente comunicata a mezzo email, ed è valida :

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci con diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote di adesione dell'Associazione;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Ogni socio può essere rappresentato per delega da un altro socio, ma il delegato non può essere portatore di oltre tre deleghe. Per la validità delle delibere è prevista la maggioranza assoluta.

Gli Associati sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, nonché quando lo richieda almeno un quinto degli Associati.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, e-mail, o altro mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché le materie poste all'ordine del giorno.

Art. 11 Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente o da altro membro scelto tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, il Segretario dell'Assemblea stessa.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Revisore Contabile, ove nominato, partecipa all'Assemblea senza diritto di voto e non può detenere deleghe.

Art. 12 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo al quale spettano compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, composto da **2 a 7** membri.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza sociale.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario svolge le funzioni che il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

I membri del Consiglio rimangono in carica fino a dimissioni o revoca, tutte le cariche sociali sono rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato altro membro cooptato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Consiglio può nominare i membri del Comitato Internazionale e/o dei Comitati tecnici e figure rappresentative designando in tali ruoli personalità del mondo della cultura e dell'arte per periodi determinati e con funzioni prestabilite dal Consiglio stesso.

Art. 13 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario o dietro richiesta motivata di uno o più consiglieri. La convocazione è fatta con avviso anche telefonico da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e del Revisore contabile 7 giorni prima di quello fissato per adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo può essere redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni, deliberate a maggioranza:

- a. la gestione dell'Associazione;
- b. la nomina delle cariche al suo interno;
- c. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- d. deliberare sull'ammissione dei soci;
- e. convocare l'Assemblea;
- f. determinare il valore delle quote associative;
- g. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale;
- h. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento;
- i. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- j. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- k. deliberare su ogni questione relativa alla ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' prevista la possibilità di deliberare compensi ai membri del Consiglio Direttivo, ma soltanto in relazione ad attività e particolari impegni effettivamente svolti, escludendo qualsiasi forma di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione. Ai soci spetta il rimborso delle spese documentate, se sostenute in nome e/o per conto dell'Associazione.

Art. 15 Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Art. 16 Revisore contabile

Il Revisore Contabile può essere nominato a seguito di specifica delibera dell'Assemblea e scelto nell'apposito albo dei Revisori Contabili. Il Revisore Contabile vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali certificandone la corretta procedura. Il Revisore Contabile dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Al Revisore Contabile spetta un compenso in base alle apposite tariffe. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 17 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri può essere nominato a seguito di specifica delibera dell'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla vita della Associazione e sui rapporti fra i gli Associati. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti anche non associati. Il Presidente ed i membri del Collegio sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 18 Esercizio Sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea degli Associati il bilancio per l'approvazione:

- il bilancio preventivo entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il registro del Revisore Contabile, se nominato;
- e. il registro del Collegio dei Probiviri, se nominato;
- f. il libro giornale della contabilità sociale;
- g. il libro degli inventari.

In ipotesi di esercizio temporaneo di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 20 Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea degli associati in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge come previsto dall'art.42 del codice civile.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, ed alle altre leggi vigenti in materia.

Art. 22 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Si approva il sopra riportato statuto composto da 22 articoli.